

Allegati N°

Data 18.06.2020 Protocollo N° 236463 Class. A.CC.D. 07.1 Fasc.

Oggetto: Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza -

articolo 103, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.
Comunicazioni alle Amministrazioni comunali.

A tutti i Comuni del Veneto
e.p.c. Alle Province e Città Metropolitana di Venezia

Da parte di alcuni Comuni sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all'applicabilità della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, prevista dalla recente decretazione statale sull'emergenza pandemica Covid 19, anche al termine fissato dalla normativa regionale per l'adeguamento da parte dei Comuni alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di Regolamento edilizio tipo (termine rideterminato al 30 settembre 2020 dalla legge regionale n. 49/2019 che ha modificato il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 14/2019 "Veneto 2050").

In particolare, le richieste riguardano l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

Detto articolo, come è noto, dispone che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020".

A sua volta, l'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, proroga il termine del 15 aprile al 15 maggio 2020.

Di conseguenza, per tutti i procedimenti già pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati dopo tale data, non deve tenersi conto del periodo compreso tra la medesima data del 23 febbraio e quella del 15 maggio 2020, ai fini dell'individuazione del termine di conclusione.

Tale sospensione si applica a tutti i termini relativi ad ogni procedimento amministrativo in itinere al 23 febbraio o iniziato dopo tale data (fatti salvi specifici casi previsti dai commi 3 e segg. del medesimo articolo).

Data l'ampiezza delle espressioni utilizzate nel citato articolo 103 circa i casi nei quali trova applicazione la sospensione dei termini procedurali, si ritiene che la stessa si applichi anche ai termini per gli adempimenti comunali discendenti dal combinato disposto dell'articolo 48 ter della legge regionale n. 11/2004;

dell'articolo 13, comma 10 della legge regionale n.14/2017 e dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale n. 14/2019.

Quanto sopra, ovviamente, nella sola ipotesi in cui i relativi procedimenti risultino pendenti i al 23 febbraio 2020 o siano iniziati successivamente a tale data e fino al 15 maggio 2020.

Appare utile rammentare, altresì, che le Amministrazioni sono comunque tenute ad adottare adeguate misure organizzative per assicurare una ragionevole durata o una celere conclusione dei procedimenti (Art. 103 citato, comma 1, secondo periodo).

In sintesi:

- per i procedimenti già pendenti alla data del 23 febbraio 2020, non si deve computare il periodo che va dal 23 febbraio al 15 maggio 2020;
- per i procedimenti avviati dopo il 23 febbraio 2020 non si deve computare il periodo che va dalla data di inizio del procedimento al 15 maggio 2020. Di conseguenza, tutti i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi che cadono in tale lasso di tempo decorrono a partire dal 16 maggio 2020;
- i termini hanno ripreso a decorrere a partire dal 16 maggio 2020.

Distinti saluti.



Il Direttore
arch. Silvia Sist

Il Capo Ufficio 3913 Francesco St. Carlo Vasta - 4 lunedì - 4 martedì - 4 mercoledì - 4 giovedì - 4 venerdì - 4 sabato - 4 domenica - 4 festività - 4 N.D.